



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 05-06-2001  
SG(2001)D/ 288933

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 110/2001 – Italia  
Ismea: interventi a favore del riordino fondiario

Signor Ministro,

**I.**

conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure summenzionate con lettera del 1° febbraio 2001, protocollata l'8 febbraio 2001.

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 30 marzo 2001, protocollata il 4 aprile 2001.

Mi prego comunicarLe che la Commissione non ha obiezioni da sollevare nei confronti della misura in oggetto a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

**Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:**

S.E. On. Lamberto DINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 ROMA

## II.

La ridotta dimensione media delle aziende agricole e l'estrema frammentazione della proprietà fondiaria costituiscono tuttora i principali problemi strutturali dell'agricoltura italiana. A differenza degli altri Stati membri dell'UE, nell'ultimo trentennio, l'Italia ha conosciuto un processo estremamente limitato di concentrazione delle aziende agricole, in termini tanto di riduzione del numero di aziende quanto di aumento delle loro superfici. Il regime di aiuto notificato mira ad ovviare a tale situazione, tramite un programma di ricomposizione fondiaria volto a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'aumento della dimensione media delle aziende. Per conseguire tali obiettivi, il programma, che sarà attuato dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo), ente economico di diritto pubblico che ha fra i suoi compiti anche la promozione della ricomposizione fondiaria, prevede i seguenti tipi di aiuti:

- 1) aiuti per l'acquisto di terreni,
- 2) aiuti concernenti i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria e le relative spese per indagini.

Sono beneficiarie degli aiuti le aziende agricole, singole e associate, i cui proprietari non hanno compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda.

L'aiuto per l'acquisto di terreni è concesso sotto forma di prestito agevolato o di locazione finanziaria ("leasing") conformemente ai criteri previsti dalla norma n. 10. del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali<sup>1</sup>. Da questo punto di vista, il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di riacquisto. Inoltre, l'importo massimo dell'aiuto non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.

Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario sarà determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine, il tasso di riferimento sarà il tasso d'interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione. Tanto nel caso della locazione finanziaria quanto in quello del prestito agevolato, il livello dell'aiuto così calcolato sarà sempre (all'epoca della concessione dell'aiuto e ad ogni controllo successivo) inferiore al massimale previsto per l'aiuto al punto 4.1.1.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>2</sup>, cioè il 40% nelle zone normali e il 50% nelle zone svantaggiate. Per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono raggiungere il 45 % nelle zone normali e il 55 % nelle zone svantaggiate.

L'aiuto è concesso unicamente alle aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'efficienza economica dell'azienda è valutata sulla base degli stessi criteri adottati dalle Regioni nel quadro degli investimenti nelle aziende agricole effettuati a norma del regolamento 1257/99.

<sup>1</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39

<sup>2</sup> GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19

L'aiuto è concesso alle aziende agricole che soddisfano almeno il livello di efficienza economica stabilito dall' ISMEA. Qualora i piani di sviluppo regionali o i programmi operativi regionali prevedano parametri più restrittivi, si applicano questi ultimi. In nessun caso l'aiuto è concesso ad aziende agricole che si trovano in difficoltà finanziaria.

Per essere ammissibili all'aiuto, le aziende devono soddisfare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nel caso dei giovani agricoltori, queste condizioni possono essere soddisfatte entro un termine non superiore a tre anni dalla data dell'insediamento come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999<sup>3</sup> della Commissione. Le autorità italiane hanno trasmesso l'elenco delle disposizioni comunitarie e nazionali che devono essere rispettate dai potenziali beneficiari per usufruire dell'aiuto ed hanno comunque garantito il rispetto di ogni restrizione o limitazione stabilita dai piani di sviluppo regionali o dai programmi operativi regionali.

L'aiuto può essere concesso unicamente per l'acquisto di terreni destinati alla produzioni di prodotti per cui esistono normali sbocchi di mercato. A questo proposito, sono autorizzati soltanto gli investimenti conformi ai criteri previsti dai piani di sviluppo regionali e dai programmi operativi regionali approvati dalla Commissione. Al fine di garantire il rispetto di detti piani e programmi, l'ISMEA chiederà alle competenti autorità regionali di confermare la coerenza degli investimenti con i pertinenti documenti di programmazione.

L'investimento massimo non deve superare l'importo totale ammissibile all'aiuto stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 7 del regolamento relativo allo sviluppo rurale.

I contributi previsti dalla misura in questione sono cumulabili con altri contributi pubblici, fatto salvo il rispetto dei massimali stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

### III.

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Gli aiuti a favore degli agricoltori previsti dal regime di aiuti notificato rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto concedono a tali produttori benefici economici che altrimenti essi non avrebbero ottenuto con la normale attività e quindi migliorano la loro capacità concorrenziale rispetto ad altri agricoltori della Comunità che non beneficiano del medesimo tipo di aiuto<sup>4</sup>. Poiché detti agricoltori operano in un mercato altamente competitivo,

---

<sup>3</sup> GUL 214 del 13.8.1999, pag. 31

<sup>4</sup> Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese

caratterizzato da intensi scambi intracomunitari, la misura può anche influire sugli scambi tra gli Stati membri<sup>5</sup>.

Gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Considerando la natura dell'aiuto in questione, risulta che l'unica deroga applicabile potrebbe essere quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La misura di aiuto notificata prevede contributi a favore dell'acquisto di terreni e della ricomposizione fondiaria.

Gli aiuti per l'acquisto di terreni costituiscono un aiuto agli investimenti nelle aziende agricole che rientra nella sezione 4.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. I punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 degli orientamenti, che illustrano le condizioni per la concessione di questo tipo di aiuti, stabiliscono che il sostegno agli investimenti può essere concesso unicamente i) ad aziende agricole di cui si può comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive; ii) ad aziende agricole il cui conduttore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; iii) ad aziende agricole che soddisfano requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e iv) nell'eventualità di un aumento della produzione, per investimenti per cui esistono sbocchi normali sui mercati<sup>6</sup>. Il tasso dell'aiuto non può superare il 40%, o il 50% nelle zone svantaggiate. Tale tasso può essere aumentato al 45%, o al 55% nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e riportate nella parte descrittiva della presente decisione, risulta che l'aiuto previsto dalla misura in questione è concesso unicamente alle aziende e per investimenti che rispettano tutte le suindicate condizioni. Tale aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'aiuto inteso a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, incluse le relative spese per indagini, soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 12 degli orientamenti che prevede per questo tipo di aiuto massimali fino al 100 % delle spese. Detto aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

---

concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo, Causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

<sup>5</sup> Le importazioni in Italia di prodotti agricoli provenienti dagli altri Paesi dell'UE sono ammontate nel 1998 a 15 222 milioni di ecu; le esportazioni dall'Italia verso il resto dell'UE hanno raggiunto nello stesso anno 9 679 milioni di ecu.

<sup>6</sup> Nel caso in oggetto, per sbocchi di mercato si intendono quelli dei prodotti agricoli coltivati sui terreni oggetto del regime in questione.

#### IV.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, tanto l'aiuto a favore dell'acquisto di terreni quanto l'aiuto per la ricomposizione fondiaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto agevolano lo sviluppo di alcune zone senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione ricorda alle autorità italiane il valore del patrimonio paesaggistico e attira la loro attenzione sull'importanza di preservarne le caratteristiche naturali nel corso del processo di ricomposizione fondiaria.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: [http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/). La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telecopia al seguente indirizzo:

**Commissione Europea**  
Direzione generale Agricoltura  
Direzione B.2  
Rue de la Loi/Wetstraat, 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax n.: 0032 2 2962151

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione

Franz FISCHLER  
Membro della Commissione